

Gli effetti degli accordi fiscali impattano sul rimpatrio giuridico con le fiduciarie

Rientro a riservatezza parziale

Lo scambio di informazioni duplica le comunicazioni

DI STEFANO LOCONTE

Riservatezza incompleta in caso di effettuazione dell'operazione di regolarizzazione dei capitali esteri non dichiarati attraverso il meccanismo del rimpatrio giuridico per il tramite di società fiduciaria nazionale.

Il contribuente che decide di effettuare l'operazione di voluntary disclosure mantenendo i capitali all'estero e utilizzando la società fiduciaria, intermediario nazionale, per consentire lo scambio di informazioni costante con l'amministrazione finanziaria (e, conseguentemente, godere del regime sanzionatorio ridotto), sarà costretto a un lavoro doppio e non potrà godere del regime di riservatezza tipico del mandato fiduciario.

Parimenti, l'Agenzia delle entrate si troverà a dover ricevere il medesimo flusso di dati da due soggetti diversi, relativamente a distinti periodi d'imposta, e a doverli armonizzare per evitare disallineamenti informativi.

Come noto, infatti, la procedura di disclosure consente di regolarizzare i capitali detenuti all'estero e non dichiarati fino al 31/12/2013 (la norma permette di sanare le irregolarità commesse fino al 30/9/2014, data ultima prevista per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2013). Tuttavia, i contribuenti stanno effettuando la procedura nel corso del 2015 con il termine ultimo di presentazione dell'istanza fissato al 30/9/2015.

Di conseguenza, il contribuente è tenuto alla redazione e alla presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2014 (entro il medesimo termine del 30/9/2015) provvedendo alla redazione del modello RW in maniera coerente con i dati al 31/12/2013 oggetto di emersione e della procedura di regolarizzazione. L'effetto che ne deriva, quindi, è di piena rappresentazione in dichiarazione dei redditi dei capitali oggetto di regolarizzazione anche nel caso in cui il contribuente decida di effettuare la procedura di emersione attraverso un rimpatrio giuridico per il tramite di fiduciaria. Quindi, in sostanza ci si troverebbe in presenza

della seguente situazione: fino al 2013 nessun capitale veniva dichiarato dal contribuente, poi nel 2014 - in seguito alla disclosure - i capitali vengono rappresentati in dichiarazione, idem per una parte del 2015 salvo poi confluire nella gestione della fiduciaria con conseguente assolvimento degli obblighi dichiarativi da parte di quest'ultima, sostituto d'imposta, e una nuova eliminazione dalla dichiarazione del contribuente.

Parimenti, anche l'amministrazione finanziaria si trova a dover ricevere i dati relativi al monitoraggio fiscale per il 2014, per parte del 2015 dal contribuente e per la parte residua del 2015 dal sostituto d'imposta. Il tutto perché la fiduciaria può adempiere alle funzioni di sostituto d'imposta

solo dopo aver ricevuto i capitali oggetto di regolarizzazione, nel corso del 2015. Se poi il patrimonio oggetto di regolarizzazione è rappresentato da immobili, la situazione è destinata a complicarsi ulteriormente atteso che gli stessi non possano essere certo spostati in Italia né può essere rilasciato alcun waiver in favore di intermediario finanziario estero.

Il contribuente, al fine di poter godere del regime sanzionatorio ridotto, deve dunque necessariamente ricorrere al meccanismo dell'amministrazione fiduciaria senza intestazione, utilizzato sin dai tempi dello scudo fiscale.

Per ovviare a tutto questo pare quindi opportuno che venga effettuata quanto prima una modifica legislativa che consenta alla fiduciaria di effettuare il rimpatrio giuridico delle somme oggetto di voluntary disclosure del contribuente assumendo la qualifica di sostituto d'imposta con effetto retroattivo e decorrenza dall'1/1/2014.

Senza perdere un solo euro di gettito, si assisterebbe a una rilevante semplificazione della gestione dei capitali emersi grazie all'operazione di regolarizzazione atteso che l'amministrazione finanziaria riceverebbe il flusso dei dati relativamente ai diversi periodi d'imposta in maniera omogenea sempre per il tramite del sostituto d'imposta e i contribuenti godrebbero della riservatezza tipicamente prevista dalla legge sul segreto fiduciario in maniera continuativa e senza soluzione di continuità.

LE STRATEGIE DI CHI NON VUOLE EMERGERE

Il lato oscuro della Voluntary

Tre vie di fuga dalla Disclosure

Creazione di una società limited	→	Trasferimento da persona fisica a persona giuridica	→	Attuazione di escamotage elusivi per l'Italia ma non per la Svizzera
Bonifico dalla Svizzera verso Londra o New York	→	Trasferimento liquidità presso una banca locale	→	Acquisto di beni rari (oro, quadri) o reali intestati a terzi
Acquisto casa a Mauritius e cambio di residenza	→	Trasferimento del denaro (senza possibilità di essere tracciati)	→	Passaggio delle somme a Singapore o in altro centro offshore

C'è anche il lato oscuro della voluntary disclosure. Di fronte alla scelta obbligata (come la presentano per lo più sia i professionisti sia l'amministrazione finanziaria) della collaborazione volontaria, per la riemersione dei capitali illegalmente detenuti all'estero, c'è ancora chi non si arrende e, come raccontano a *ItaliaOggi* gli addetti ai lavori oltre confine, rischia il tutto per tutto, osando soluzioni al limite del temerario.

I trucchi del mestiere. Creazione di una società limited, trasferimento da persona fisica a persona giuridica e attuazione di una serie di escamotage elusivi per l'Italia ma non per la Svizzera; il tutto con un punto di break even superiore ai 300 mila euro, vista l'onerosità dell'operazione. O ancora, bonifico dalla Svizzera verso Londra (o in alternativa New York), trasferimento della liquidità in nero presso una banca locale e acquisto di beni rari tra cui quadri, oro e diamanti (o beni reali, magari intestati a terzi in Belize); e infine, acquisto di una casa a Mauritius con conseguente automatico cambio di residenza, trasferimento del denaro e, da lì, senza correre il rischio di essere tracciati, passaggio delle somme a Singapore, uno dei principali centri offshore del mondo, specie per gli scambi con la Cina. Nessuno però vieta di rimanere a Mauritius e godere del proprio capitale al mare.

La voluntary disclosure ha, dunque, anche un lato oscuro, che è quello di chi, consapevole della perdita e delle indagini cui andrebbe incontro ammettendo il proprio nero oltreconfine, opta per soluzioni border line, rischiando sanzioni pesantissime non solo pecuniarie ma anche penali. Rischio che comunque cade in prescrizione alla scadenza del quinto anno in cui si è commesso il reato. Secondo le fonti di *ItaliaOggi*, inoltre, se il trasferimento di denaro non avviene in euro ma in altra valuta, la possibilità che i trasferimenti vengano tracciati è ancora inferiore: va ricordato, infatti, che il monte dei pagamenti in euro passa sempre per Francoforte che, quando serve, può disporre di tutti i dati necessari per tracciare lo schema dei traffici mondiali nella moneta europea.

I problemi nelle procedure. Ci sono altri punti interrogativi nella disciplina della voluntary disclosure che rischiano di trasformarsi in appigli utili ai clienti - e ai propri consulenti - che hanno interesse a spingersi verso soluzioni alternative. In primo luogo vi sono la difficoltà della procedura in

sé e i ritardi accumulati dal legislatore e dall'Agenzia delle entrate nel metterla a fuoco i punti più delicati. Poi, la difficoltà nel reperire tutta la documentazione utile, poiché essa si scontra spesso con un certo ostruzionismo da parte degli istituti stranieri a spedirla, al punto che possono essere necessari dai 30 ai 60 giorni per la trasmissione di un semplice estratto conto. Il numero di pratiche rapportato ai professionisti disponibili in grado di svolgere l'iter della voluntary, inoltre, risulta comunque troppo elevato, visti i tempi ormai stretti delle richieste di emersione che dovranno essere consegnate, salvo proroghe, entro il 30 settembre.

Mancanza di informazione. Infine, vi è la scarsa informazione sulla natura e sul contenuto dell'accordo siglato da Svizzera ed Italia: sebbene la firma del 23 febbraio 2015 sia presa come punto di riferimento dal quale ogni movimento può divenire oggetto di controlli, per l'effettiva attuazione dello scambio informativo sarà necessario attendere fino al 2018, dando per scontato che le discussioni diplomatiche tra i due stati portino a una ratifica dell'accordo da parte dei parlamenti italiano ed elvetico. Il Regolamento attuativo deve infatti risultare compliant coi due Corpi Iuris. E non è detto che la ratifica dell'accordo da parte della Svizzera (che potrebbe richiedere anche un referendum) passi in modo indolore. Anche perché l'art. 4 dell'accordo prevede che «lo scambio automatico di informazioni relativo ai conti finanziari e lo scambio spontaneo di informazioni tra le parti» sia «oggetto di strumenti giuridici separati».

Se il protocollo non trovasse una ratifica nel 2018, coloro che hanno effettuato il rimpatrio volontario dei capitali, sostengono coloro che, oltre confine, non hanno interesse a far emergere i capitali italiani «finirebbero per essere ingabbiati dal fisco, inutilmente». Anche perché «difficilmente la Svizzera rinuncerà alle prerogative che gli sono garantite dal fatto di essere uno stato cassaforte».

Policy del denaro bianco. Resta però il fatto che la Svizzera (e non solo lei), rispetto all'Italia, è certamente un paese a regime fiscale privilegiato, che non sempre è bene identificare la Svizzera come sola zona del Canton Ticino e che, dalla stipula della legge Finma del 2012, la policy nazionale del denaro bianco fa rientrare anche i depositi elvetici nel quadro Rw italiano.

Gloria Grigolon

